



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

**Ente pubblico non economico vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
viale Japigia n°184 70126 Bari - Tel. 080/5413111
pec: enteirrigazione@legalmail.it**

**Uff. Finanze e Contabilità
Uff. Contratti**

DECRETO N° 318

DEL 13-06-2022

OGGETTO: Tribunale del Lavoro di Potenza – _____ c/ EIPLI - sentenza n. 25/2022 - Reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Potenza notificato in data 27.01.2022 ud. 07.07.2022; costituzione in giudizio.

Il Commissario

Visto il D.M. n. 513837 del 07.10.2021 di nomina del Dott. Nicola Fortunato a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI – con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;

Visto il Decreto Comm. n°016 del 08.11.2021 di insediamento del Dott. Nicola Fortunato a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale dell'EIPLI;

Dato atto che con Decreto Commissariale n.17 del 23 novembre 2021 è stato assegnato in via temporanea, ad interim e *ratione officii* l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe Ferlisi;

Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della definizione delle suddette misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi dell'Ente;

Tenuto conto della valenza dimensionale del patrimonio infrastrutturale in gestione all'Ente, che risulta essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a livello europeo, e pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini di mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di ordinato e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-amministrativo;

Vista la nota prot. interno 4952 del 20.12.2016, a firma del Direttore Generale, trasmessa all'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'EIPLI, con cui, si segnalavano fatti e circostanze a carico del dipendente _____ per quanto di competenza dell'U.P.D.;

Premesso che con comunicazione prot. interno n. 4951 del 20.12.2016, il Direttore Generale informava altresì il dipendente interessato della richiesta inoltrata all'U.P.D. di apertura di procedimento disciplinare a suo carico;

che, a seguito di tanto, con nota prot. n. 4960 del 21.12.2016, l'U.P.D., in persona del suo Responsabile, dopo aver dettagliatamente descritto i fatti accaduti e presuntivamente oggetto d'illecito disciplinare, comunicava all' _____ l'avvio di procedura di illecito disciplinare a suo carico contestandogli diversi addebiti:

che per l'effetto di quanto innanzi, l'U.P.D., con la medesima nota del 21.12.2016, contestualmente convocava il dipendente per il giorno 16.01.2017 presso la Direzione Generale dell'Ente, al fine di effettuare un confronto in contraddittorio in sua difesa, eventualmente assistito da un Legale o da un Rappresentante sindacale, e disponeva la immediata sospensione cautelare dal servizio, con decurtazione del 50% della retribuzione dovuta;

che in sede di confronto in contraddittorio, avvenuto in data 16.01.2017 alla presenza, oltre che del Responsabile dell'U.P.D., dell'Avv. C. Balducci e del Rag. R. Schiavone in qualità di consulenti dell'Ente, e _____ assistito dal proprio difensore Avv. _____, come evincibile dal Verbale n° 1 sottoscritto dalle parti in pari data, il dipendente a fronte delle due questioni espressamente contestategli, ovvero aver proceduto alla

(addebito n. 1),

(addebito n. 2), asseriva a propria discolpa circostanze poi dimostratesi non veritiere; in particolare con riferimento all'addebito n. 1, dichiarava che "[...]"

con riferimento all'addebito n. 2 il dipendente riportandosi integralmente al contenuto di una dichiarazione resa dall' _____ allo stesso in data 23.12.2016, integrativa rispetto alla nota precedentemente trasmessa dal Polieri all'Ente in data 19.12.2016, dichiara

Visto

il verbale Prot. N° 1 U.P.D. di seduta del 26/01/2017, in cui l'Ufficio Procedimenti disciplinari, esaminata la documentazione acquisita agli atti, dato atto dell'istruttoria espletata, riteneva il convenuto) _____ responsabile degli addebiti allo stesso ascritti, e in conseguenza di ciò comminava la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa per

1.

2.

3.

4.

Considerato che l'esito della procedura d'illecito disciplinare è stato comunicato da parte dell'U.P.D. con nota prot. U.P.D. riservato n. 2 del 3.02.2017 al dipendente _____ oltreché per opportuna conoscenza al Responsabile dell'U.T.L., al Direttore Generale ed al Commissario;

Valutata la gravità delle contestazioni mosse a carico _____ con Decreto Commissariale n. 32 del 14.02.2017 è stato disposto il licenziamento per giusta causa del ridetto professionista;

Atteso che in data 19/20 settembre 2017 _____ notificava all'Eipli ricorso ex art. 1 comma 48 L.n. 92/2012 presentato innanzi al Tribunale del lavoro di Potenza R.G. n. 2611/2017, con pedissequo decreto di fissazione di udienza alla data del 26.10.2017 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

" accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed inefficacia del licenziamento intimato [...] per l'effetto condannare l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Irpinia, Puglia e Lucania [...] a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro occupato fino al licenziamento con lo stesso inquadramento e le stesse mansioni; condannare inoltre l'Ente [...] al pagamento in favore del

ricorrente a titolo di risarcimento danno ex art. 18 L. 300/1970 così come modificato dall'art. 1 L. 108/1990 alla somma pari alla retribuzione globale di fatto in suo diritto alla data del licenziamento [...] ;”

che il Giudice del Lavoro di Potenza, con Ordinanza motivata n. 724 del 23 gennaio 2018, ha rigettato il ricorso proposto dall'ex dipendente;

che avverso la suddetta Ordinanza in data 28 aprile/2 maggio 2018 è stato notificato per conto di _____ atto di Opposizione ex art. 1 comma 51 L. 92/2012, proposto innanzi al Tribunale del lavoro di Potenza R.G. n. 582/2018;

che l'Eipli, ritenendo sussistere profili di evidente e motivata infondatezza dell'opposizione presentata, per motivi di opportunità connessi al contesto di riferimento, si è avvalsa del patrocinio di un legale del libero foro, giusto Decreto commissariale di nomina n. 224/2018;

Dato atto che con sentenza n. 25/2022 pubblicata in data 11.01.2011, il Tribunale del lavoro di Potenza ha rigettato il ricorso proposto;

che avverso la suddetta sentenza _____ con atto notificato in data 27.01.2022 ha proposto reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Potenza, la cui prima udienza è fissata per il g. 07.07.2022;

Considerato che l'odierna controversia richiede uno studio ed una competenza altamente qualificata e settoriale nella materia del diritto del lavoro, oltreché un approfondimento giuridico della specifica vicenda che ha condotto l'Amministrazione all'adozione del provvedimento disciplinare oggetto d'impugnazione;

Ritenuto necessario quindi ridurre i rischi di soccombenza rispetto al presente contenzioso;

che persistono rilevanti motivazioni per resistere alla domanda azionata da parte ricorrente, anche in considerazione degli evidenti profili infondatezza del reclamo presentato;

che quindi deve procedersi alla costituzione nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Potenza per tutelare la posizione dell'Ente;

Ritenuto che, per i già richiamati motivi di opportunità connessi al contesto di riferimento, si rende necessario ricorrere al patrocinio di un legale del libero foro;

Richiamato il Regolamento dell'Ente per il conferimento degli incarichi agli avvocati;

Visto quanto disposto con Decreti Commissariali n. 1/2016 e n. 273 del 23 ottobre 2018;

Dato atto che dalla comparazione dei *curricula* presentati con riferimento all'Avviso pubblico di cui ai citati Decreti Commissariali n. 1/2016 e n. 273/2018, si evince una particolare qualificazione oltre che una rilevante esperienza nelle materie di che trattasi dell'Avv. Massimiliano Del Vecchio del foro di Taranto, tanto in ragione

della rilevanza della questione, ed in considerazione della capacità e dell'esperienza attestata nella materia oggetto dell'instaurato giudizio;

- Dato Atto** che per lo svolgimento dell'incarico, alla luce delle disposizioni del richiamato Regolamento, può essere preventivato un compenso non superiore a complessivi € 6.000,00, oltre spese generali, CAP e IVA laddove applicabile, determinato in conformità ai valori minimi delle tabelle professionali allegate al DM 55/2014, in ragione del valore indeterminabile di media complessità della controversia, previa verifica delle attività effettivamente svolte;
- Richiamato** l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii. che consente la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere agli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Acquisite** le indicazioni fornite con Comunicato del Presidente ANAC datato 16 ottobre 2019 relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° gennaio 2020;
- Dato Atto** che il conferimento dell'incarico di che trattasi si pone in conformità con i principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che il predetto professionista si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico alle condizioni di cui al presente provvedimento;
- Considerato** che l'ufficio Finanze e Contabilità attesta che la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria nello stanziamento dei capitoli di bilancio afferenti per l'esercizio finanziario 2022, attualmente in gestione provvisoria "in dodicesimi";
- Ritenuta** la propria competenza in virtù del D. M. innanzi citato;

D E C R E T A

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. di conferire, per le ragioni esposte in narrativa, incarico all'Avv. Massimiliano Del Vecchio (cod. fisc.) con studio in Taranto, l'incarico di costituirsi nel giudizio di cui in narrativa instaurato innanzi alla Corte d'Appello di Potenza;
3. di stabilire che per lo svolgimento del suddetto incarico sarà riconosciuto un compenso complessivo di 6.000,00 oltre IVA e CAP e spese generali come per legge, oltre spese vive documentate;
4. di autorizzare il complessivo impegno di spesa di €. 8.754,72 di cui €. 6.000,00 per onorario, €. 276,00 per 4% cassa, €. 1.578,72 per IVA (22%) ed €. 900,00 a titolo di rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso stabilito, a valere sul capitolo 11001 della competenza per l'esercizio finanziario 2022, nonché l'accertamento e l'impegno di €.1380,00 sui capitoli 72202 e 42102 per accantonamento delle ritenute erariali;

5. di notificare il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Contratti affinché in ossequio a quanto disposto e richiamato nella narrativa del presente atto provveda all'apertura di apposito CIG;
6. di notificare il presente provvedimento all'interessato ed all'Ufficio Finanze e Contabilità per i relativi adempimenti;
7. di dichiarare il presente immediatamente esecutivo e di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Commissario
(Prof. Nicola Fortunato)

 fortunato nicola
 09.06.2022
 16:00:27
 GMT+01:00

LA SPESA TROVA COPERTURA NELLO STANZIAMENTO DEI SEGUENTI CODICI			
Es. 2022	Cod. 11021	Imp	
Es. 2022	Cod. 62102	Imp	
Es. 2022	Cod. 72202	Acc	
11.05.2022			LA RAGIONERIA